



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Università Ca' Foscari Venezia**  
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia  
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271  
www.unive.it

## Decreto della Rettrice 2023

**Oggetto:** Elezioni delle rappresentanze studentesche dell'Università Ca' Foscari Venezia – Biennio accademico 2022/2023 – 2023/2024 – Indizione

### LA RETTRICE

**VISTO** lo Statuto di Ateneo;

**VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 30.09.2022 e 05.10.2022, relative all'approvazione delle modifiche allo Statuto di Ateneo;

**VISTO** il parere favorevole del MUR alle modifiche di cui alla premessa precedente, trasmesso all'Ateneo in data 23.12.2022;

**CONSIDERATO** che, tra le modifiche di cui alle premesse precedenti, si prevede all'art. 14 dello Statuto che fanno parte del Senato Accademico, tra gli altri, due rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell'Università;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo (di seguito anche RGA), e in particolare gli artt. 41, 55 comma 3 e 62;

**CONSIDERATO** che il 30 settembre è pervenuto a naturale scadenza il mandato delle rappresentanze studentesche in carica;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli, nelle Commissioni Paritetiche, nei Gruppi AQ dei Dipartimenti di Ateneo e nel Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" per il biennio accademico 2022/2023 – 2023/2024;

**VISTA** l'urgenza di procedere all'indizione delle elezioni di cui alla precedente premessa, al fine di poter svolgere le stesse entro il mese di aprile 2023, come da richiesta espressa della Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;

**INDIVIDUATE** d'intesa con l'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, espressasi con comunicazione della Presidente del 17.02.2023, le date per lo svolgimento delle elezioni;

**INDIVIDUATA** la modalità cartacea come quella più opportuna per la sottoscrizione delle liste e delle candidature;

**CONSIDERATA** la necessità di indire le elezioni in oggetto almeno sessanta giorni prima delle date stabilite per le stesse, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018;

**PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

### DECRETA

**Art. 1. INDIZIONE**

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli, nelle Commissioni Paritetiche e nei Gruppi AQ dei Dipartimenti e del Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" dell'Università Ca' Foscari Venezia, per il biennio accademico 2022/2023 – 2023/2024.

**Art. 2. CALENDARIO DELLE VOTAZIONI**

1. Le votazioni si svolgeranno in modo continuativo a partire dalle ore 09.00 del 20 aprile 2023 alle ore 18.00 del 21 aprile 2023.

**Art. 3. ELEZIONI**

1. Le rappresentanze studentesche da eleggere sono le seguenti:

- n. 2 rappresentanti nel Senato Accademico;
- n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione;
- n. 3 rappresentanti in ciascun Consiglio di Dipartimento;
- n. 3 rappresentanti nella Commissione Paritetica del Centro Interdipartimentale "Scuola di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali";

2. Le rappresentanze studentesche, in tutti gli organi, durano in carica due anni accademici.

3. Il mandato delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione decorre dal 01 gennaio 2023.

4. Il mandato delle rappresentanze studentesche in tutti gli altri organi decorre dall'anno accademico 2022/2023.

5. Il candidato che avrà raccolto il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni per i Consigli di Dipartimento, di cui al precedente comma 1 (art. 41 del Regolamento Generale), sarà nominato componente anche delle Commissioni paritetiche insediate presso la medesima struttura.

6. I candidati che avranno raccolto il maggiore numero di preferenze individuali nelle elezioni dipartimentali, saranno nominati componenti del Gruppo AQ per il relativo CdS di appartenenza.

7. I restanti nominativi verranno trasmessi alle singole strutture a supporto delle procedure di cui all'art. 41, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo e art. 9, comma 4, del Regolamento delle strutture di garanzia dei processi di Assicurazione della Qualità.

8. Le votazioni si considerano valide purché abbia votato almeno il 10% degli elettori attivi di ciascun organo per cui si vota.

9. Ciascun elettore, oltre al voto di lista, potrà esprimere una sola preferenza per ciascuno degli organi per cui è abilitato al voto.

**Art. 4. ELETTORATO ATTIVO**

1. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico sono elettori gli studenti che, entro la data di svolgimento delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ad un corso di Laurea o Laurea Magistrale, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

2. Per le elezioni nel Consiglio di Amministrazione sono elettori gli studenti che, entro la data di svolgimento delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori

corso, ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e nella Commissione paritetica del Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" sono elettori, per le rispettive Strutture di afferenza, gli studenti che entro la data di svolgimento delle votazioni, risultino regolarmente iscritti in corso o fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. L'elettorato attivo comprende anche gli studenti iscritti ai corsi di Laurea e diploma dei previgenti ordinamenti.

4. La verifica dell'inserimento nell'elettorato attivo è possibile mediante richiesta all'Ufficio Affari Generali, da trasmettere all'indirizzo [aff.general@unive.it](mailto:aff.general@unive.it).

#### Art. 5

##### ELETTORATO PASSIVO

1. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea e Laurea Magistrale, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

2. Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

2. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e nella Commissione paritetica del Centro Interdipartimentale "Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali" sono eleggibili, per le rispettive Strutture di afferenza, gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, avente sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. L'elettorato passivo comprende anche gli studenti iscritti ai corsi di Laurea e diploma dei previgenti ordinamenti.

4. È incompatibile con i mandati di cui al presente decreto: a) l'avere in corso con l'Università o con la Fondazione Università Ca' Foscari un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) il non potere assumere pubblici uffici; c) per i Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico essere componente di commissioni paritetiche nel biennio accademico 2022/2023 – 2023/2024; d) per i Rappresentanti in Commissioni Paritetiche essere componente del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità di Ateneo nel biennio accademico 2022/2023 – 2023/2024.

#### Art. 6

##### CANDIDATURE

1. Le candidature relative a tutte le componenti sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, indirizzate alla Commissione Elettorale, domiciliata per le funzioni presso l'Ufficio Affari Generali.

2. Le candidature presentate per i Consigli di Dipartimento saranno valide anche per le Commissioni Paritetiche e i Gruppi AQ insediati in ciascun Dipartimento.

3. **Le liste devono essere consegnate alla Commissione Elettorale entro le ore 13.00 del giorno 21 marzo 2023.** Dette liste vengono contrassegnate da un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale.

4. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, della cittadinanza, del corso di Laurea o Laurea Magistrale o Dottorato di ricerca a cui sono iscritti, del numero di matricola, e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti previsto dall'art. 59 del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il deposito di ciascuna lista presso la Commissione elettorale deve essere effettuato da un elettore, primo firmatario della lista stessa, che ne è considerato il presentatore ufficiale e che, in tale veste, compie e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista. Il Presentatore non può essere candidato nella lista di cui risulta primo firmatario. Il Presentatore deve essere iscritto, nelle elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Dipartimenti e nel Centro in corso di studi afferente alla struttura medesima. A tale fine verrà pubblicato sulla pagina web del sito relativa alle elezioni apposito documento contenente l'allocazione dei corsi di studio.

6. L'Ufficio Affari Generali rilascia apposita ricevuta indicando la data, l'ora e il numero ordinale progressivo assegnato alla lista.

7. Nessun candidato può essere incluso in più liste, per le elezioni dello stesso organo.

8. **Entro le ore 14.00 del giorno 24 marzo 2023**, sotto pena di esclusione dalle elezioni, il presentatore ufficiale deve provvedere a eliminare ogni irregolarità segnalata dalla Commissione elettorale e per la quale questa rivolga - anche tramite posta elettronica - invito di regolarizzazione.

9. Per i compiti previsti dal presente articolo il presentatore ufficiale deve essere reperibile nella sede concordata con la Commissione Elettorale.

#### Art. 7

#### **SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE**

1. Le liste dei candidati, sottoscritte in modalità cartacea ai sensi dell'art. 48 del RGA, devono essere sottoscritte da non meno di venti e non più di trenta studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di Laurea o Laurea Magistrale o Dottorato di ricerca per cui si vota. Ogni lista deve essere corredata anche delle autocertificazioni dei candidati in essa compresi, relative all'accettazione della candidatura e relativi dati anagrafici.

2. Le firme di cui ai commi precedenti sono raccolte secondo la modalità di cui D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista o di una candidatura, per l'elezione di uno stesso organo.

4. Nessun candidato può sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la propria lista o la propria candidatura.

5. Le firme richieste devono indicare chiaramente il nome e il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di Laurea, Laurea Magistrale o Dottorato di ricerca di appartenenza e il numero di matricola universitaria.

#### Art. 8

#### **PUBBLICITA' DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE**

1. Le liste dei candidati e le candidature riscontrate regolari dalla Commissione elettorale sono rese pubbliche dalla Rettrice, mediante avvisi o manifesti nei quali appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, almeno dieci giorni prima della data della votazione.

2. Le liste dei candidati e le candidature, nonché le modalità di votazione sono pubblicati sul sito web di Ateneo e inviate via posta elettronica a tutti gli elettori.

#### Art. 9

#### **PROPAGANDA ELETTORALE**

1. La regolamentazione della propaganda elettorale è attuata con accordi fra la Commissione elettorale e i presentatori ufficiali riuniti in apposito comitato: in base a tali accordi vengono fissati, a cura dell'Università, appositi spazi per manifesti.

2. In tutte le manifestazioni di propaganda non è consentito in alcun modo venire meno ai principi e ai metodi sanciti dalla Carta Costituzionale.

3. Ogni forma di propaganda deve cessare **entro le ore 01,00 antimeridiane del giorno precedente l'inizio delle votazioni** e perdura per tutto lo svolgimento delle medesime. La Commissione Elettorale vigila sul rispetto di tale regola, prendendo le

decisioni inibitorie necessarie e funzionali alla cessazione del comportamento lesivo del silenzio elettorale.

**Art. 10**

**COMMISSIONE ELETTORALE**

1. Con successivo decreto si provvederà alla nomina della Commissione Elettorale.
2. L'Ufficio di supporto alla Commissione elettorale è individuato nell'Ufficio Affari Generali dell'Area Affari Istituzionali.

**Art. 11**

**NORMA DI RINVIO E PUBBLICITA'**

1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto si applicano gli articoli da 41 a 66 del Regolamento Generale di Ateneo e le norme dell'ordinamento universitario.
2. Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo online dell'Ateneo e pubblicazione nel sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia.

LA RETTRICE  
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Massimiliana Equizi

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
Dott. Patrik Sambo

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gabriele Rizzetto